

STATUTO

**"COOPERATIVA SOCIALE
SPAZIO INCONTRO
O.N.L.U.S."**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FORMIA LT VIA CONDOTTO L.GO
BERLINGUER SNC

Numero REA: LT - 87590

Codice fiscale: 01399760592

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

S T A T U T O

Articolo 1°

E' costituita una società cooperativa, società a capitale variabile con scopo mutualistico, denominata: **“COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO INCONTRO O.N.L.U.S.”**.

La Società Cooperativa si ispira ai principi mutualistici e gli stessi, pertanto, devono di fatto essere osservati; la stessa inoltre è a mutualità prevalente; la stessa è obbligata a rispettare le condizioni di prevalenza di cui all'art.2513 del codice civile.

In tal caso ai sensi dell'art.2514 codice civile è fatto divieto:

- = di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- = di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- = di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Ai sensi del medesimo art.2514 codice civile, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La soppressione e/o la successiva introduzione delle clausole di cui al precedenti due commi saranno deliberate dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria e così il passaggio da mutualità prevalente a mutualità non prevalente.

Nei rapporti mutualistici fra i soci deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società cooperativa con il suo patrimonio.

Articolo 2°

La Società Cooperativa ha sede in Formia.

La Società Cooperativa, previa deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci, potrà trasferire la sede sociale in qualsiasi altro Comune dello Stato Italiano e potrà istituire e/o sopprimere sedi secondarie, uffici ed agenzie fuori del Comune di Formia, purché nel territorio nazionale.

La Società Cooperativa, previa deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci, potrà trasferire la sede sociale all'interno del medesimo Comune e potrà istituire e/o sopprimere uffici ed agenzie nel Comune medesimo.

La Società Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2100; la durata potrà in ogni caso essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci. In ogni tempo la Società Cooperativa con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci può deliberare lo scioglimento anticipato della stessa.

Articolo 3°

La cooperativa ha per oggetto:

- la progettazione, l'attivazione e la gestione di iniziative per minori, bambini, adolescenti e giovani, i genitori, la famiglia, gli anziani.

1 - Iniziative finalizzate alla prevenzione e alla cura dell'abuso all'infanzia, attraverso i seguenti servizi:

- servizio di linea telefonica (hot line);

- servizi residenziali e semiresidenziali per minori a rischio e/o vittime di abuso (case - famiglia, centri diurni, gruppo appartamenti, comunità residenziali, con la possibilità di accogliere anche il genitore "protettivo");
 - struttura per la diagnosi e la terapia delle situazioni familiari;
 - consulenza ai servizi socio - sanitari sui casi di abuso;
 - osservatorio per la rilevazione del maltrattamento e possibili interventi psico-sociali;
 - unità di formazione per operatori specializzati;
 - interventi di sensibilizzazione e divulgazione delle problematiche dell'infanzia e dell'adolescenza;
 - assistenza legale a favore di minori e donne vittime di violenza intrafamiliare;
 - attività di ricerca e studio sui problemi minorili;
 - attività di promozione, informazione e formazione sull'istituto dell'affido familiare;
 - servizio di mediazione relazionale e consulenza psicogiuridica per coppie in crisi e/o in fase di separazione.
 - inserimento lavorativo delle categorie deboli o svantaggiate (minori con precedenti penali, nomadi, ex prostitute ecc.) attraverso l'istituzione di agenzie per le risoluzioni delle pratiche, attività di agriturismo, attività di laboratorio.
- 2 - Iniziative finalizzate alla prevenzione ed alla cura delle varie forme di disagio psicologico e psicosociale in età evolutiva attraverso:
- a) Costituzione di:
- centri per le attività di prevenzione;

- centri di ascolto comunali;
- centri di ascolto territoriali;
- centri polivalenti di quartiere;
- centri di aggregazione adolescenziale e giovanili;
- centri di recupero scolastico.

Per le attività di osservazione, segnalazione, valutazione delle condizioni di rischio sul piano educativo, psicologico, relazionale.

Per la realizzazione di progetti individualizzati a favore di minori considerati "a rischio" psicosociale, sostegno educativo personalizzato anche attraverso affiancamenti educativi specifici.

Per la valorizzazione delle esperienze di incontro, di condivisione tra adolescenti e giovani. Per informazione, promozione, sensibilizzazione su temi ed argomenti vicini al mondo dei bambini, dei ragazzi, dei giovani. Anche attraverso attività di consulenza, di sostegno psicologico, di psicoterapia, individuale e di gruppo e la costituzione di gruppi di incontro per adolescenti e giovani.

b) servizi educativi e ricreativi per il tempo libero:

- centri ricreativi;
- ludoteche;
- centri di aggregazione per adolescenti e giovani adulti;
- attività ed iniziative per la socializzazione e l'integrazione sociale (di disabili fisici e psichici, servizi trasporto, di soggetti appartenenti a diverse etnie e culture);
- animazione di strada e di quartiere;
- animazione di territorio; animazione del tempo libero; laboratorio di attività

e d'incontro;

- soggiorni diurni e colonie estive;

finalizzati alla valorizzazione del gioco nelle sue diverse forme, del tempo libero, delle opportunità di incontro e di condivisione fra coetanei, con l'occasione di favorire ed informazione e la consulenza sui temi della salute, e del disagio.

Per l'ideazione e la realizzazione di campagne informative, di promozione, di sensibilizzazione sui temi della salute e del benessere psicologico.

Attività finalizzate alla prevenzione della devianza minorile e della tossicodipendenza. Centri di incontro e laboratori di attività, attività educativa, psicologica di informazione, di prevenzione, di sostegno e cura.

Interventi psico-socio-educativi, anche per la prima infanzia, quali asili nido e quant'altro previsto dalle linee guida in politica sociale per la prima infanzia.

Interventi residenziali e semiresidenziali, di pronto intervento sociale, di pronto intervento accogliimento, di consulenza psicologica e psicosociale, di intervento sulla crisi e sulle problematiche relative a gravi conflitti relazionali.

3 - Iniziative, attività e servizi per il sostegno e la cura della genitorialità.

Iniziative di informazione, divulgazione di sensibilizzazione, di formazione, di consulenza, di sostegno ed orientamento all'esperienza di genitorialità nella quotidianità tesa a favorire una genitorialità responsabile e consapevole, per la valorizzazione delle competenze e delle funzioni educative, affettive, relazionali. Per il potenziamento delle risorse relative all'ascolto, al dialogo ed alla comunicazione attraverso incontri per i genitori attraverso conversazioni a tema, attraverso percorsi di approfondimento sui temi dello sviluppo, della crescita del rapporto genitori figli.

4 - Iniziative ed attività in collaborazione con la scuola in ottica preventiva (Materna, elementare, media inferiore e superiore), attività di informazione, formazione e counseling per minori, insegnanti, genitori; di ausilio tecnico professionale per programmi e progetti interni al mondo scolastico, di osservazione e gestione del gruppo classe e quant'altro utile al miglioramento qualitativo della vita scolastica, della relazione docente-allievo e del rapporto genitori-scuola. Percorsi tematici per l'educazione all'affettività ed ai sentimenti, diffusione della Convenzione ONU per i diritti dei bambini e delle bambine, itinerari di approfondimento ed orientamento per preadolescenti ed adolescenti.

Corsi di informazione e formazione per insegnanti, alunni e studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

5 - Servizi di informazione per operatori sociali, per addetti ai lavori, per tutti gli interessati e per l'opinione pubblica a vari livelli attraverso differenziati percorsi formativi ed esperenziali.

Attività di formazione professionale, qualificazione professionale e di riqualificazione professionale, supervisione, nonché attività di tirocinio per studenti ed operatori anche in accordo con Enti, Associazioni ed Università.

6 - Attività di studio, ricerca e documentazione nonché monitoraggio, archivio e pubblicazione di rapporti, studi, ricerche e quant'altro utile a contributi culturali e scientifici nell'ambito delle tematiche dei minori, della famiglia, del disagio e dei servizi educativi, psicologici, della informazione e della formazione.

Iniziative quali convegni, stages, work-shop, meeting ed altre forme di incontro e scambio di esperienze in ambito locale, nazionale ed internazionale utile

alla crescita del livello professionale e della qualità dei servizi offerti.

Promozione, organizzazione e gestione di seminari, giornate di studio e di approfondimento nonché occasioni di convegno nel settore dei servizi sociali, socio-sanitari, psico-sociali, psico-giuridici;

7 - Servizi, attività ed iniziative rivolte alla terza età:

- Centri di animazione finalizzati alla prevenzione del disagio (solitudine, isolamento, disturbi psico-fisici, alcolismo-tabagismo, emarginazione, etc.) delle persone anziane, attraverso: interventi rivolti alla promozione ed alla salvaguardia della salute e del benessere delle persone che rientrano in questa fascia di età; attività di informazione, sensibilizzazione con servizi di ascolto e qualora fosse richiesto con un servizio di consulenza, con interventi anche in equipe con associazioni territoriali, università e con qualsiasi altro Ente pubblico e privato; servizi di formazione, attività di studio, ricerca e documentazione; attività di animazione in strutture private/pubbliche (centri diurni/case di riposo), anche con possibili collegamenti e finanziamenti della A.S.L. e qualsiasi altro Ente nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale.

- Attività motorie rivolte a qualsiasi fascia di età;

- Attivazione e gestione dei servizi quali:

a) promozione e gestione di corsi di formazione intesi a dare ai partecipanti all'iniziativa e all'attività sociale strumenti idonei al reinserimento sociale ed all'acquisizione di qualifiche professionali nonché alla formazione cooperativa, privati in genere e/o singoli che in modo professionale di volontariato o quali utenti, partecipano nelle diverse forme all'attività della Cooperativa.

La società in ogni caso non potrà porre in essere attività che contrastino con

i divieti di legge anche per quanto afferente le attività professionali ed intellettuali riservate.

La Società Cooperativa, in relazione a tale oggetto e quindi con carattere meramente funzionale e per ciò assolutamente non in via prevalente senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dalle vigenti leggi, potrà esercitare e compiere tutte quelle operazioni ed attività mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie e bancarie necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale ivi compreso il rilascio di garanzie reali e personali (costituzione di ipoteche, concessione di fidejussioni ed avalli) per qualsiasi importo anche a favore di terzi, privati o altre società, nei confronti di istituti bancari e altri enti; la stessa potrà assumere o cedere interessenze, quote e partecipazioni, dirette od indirette, in altre ditte, società (sia costituite che costituende) aventi scopi analoghi, affini o connessi al proprio siano esse italiane od estere, stipulare contratti di joint-venture con imprese estere; la stessa infine potrà acquistare, vendere, permutare beni immobili civili e commerciali, stipulare contratti di finanziamento di ogni genere ivi compreso il leasing, stipulare contratti di affitto d'azienda o ramo d'azienda sia come parte concedente che come parte affittuaria, partecipare ad appalti, subappalti e concorsi, sia pubblici che privati.

La Società Cooperativa per il raggiungimento delle proprie finalità potrà accedere a fondi o finanziamenti dell'Unione Europea o nazionali, provinciali, regionali o comunali.

La Società Cooperativa con deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci potrà aderire a Federazioni o Confederazioni di categoria e di settore.

Il tutto in modo che i soci partecipino ai benefici della mutualità nello spirito

di libera e spontanea cooperazione, con il lavoro degli stessi o di terzi prestato a vantaggio della Società Cooperativa che tende a promuoverne lo sviluppo, con l'inserimento dei soci medesimi e l'associazione fra loro, la loro elevazione culturale ed il miglior impiego del tempo libero.

I rapporti fra la Società Cooperativa ed i soci saranno disciplinati da regolamenti che determineranno i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci. Detti regolamenti saranno predisposti dall'organo amministrativo e saranno approvati dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Articolo 4°

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se il numero dei soci diviene inferiore a quello minimo stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la Società Cooperativa si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci tutte le persone fisiche maggiori di età, nel pieno godimento dei diritti civili e politici, aventi piena capacità di agire, non interdetti, falliti od inabilitati, non aventi interessi contrari od in conflitto con quelli della Società Cooperativa, che abbiano requisiti soggettivi ed attinenze idonee ad una valida collaborazione per il raggiungimento degli scopi sociali.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci o lavoratori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero necessario al buon funzionamento dell'attività sociale, ma comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concor-

renza con quella della cooperativa.

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplichino un'attività concorrente, nonché - senza espresso assenso dell'Organo Amministrativo - di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa.

Articolo 5°

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- = il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza, la professione, l'arte od il mestiere ed il codice fiscale del richiedente;
- = l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà, comunque, essere mai inferiore ad Euro 25 (Venticinque) né superiore al limite massimo fissato dalla legge, l'impegno a corrispondere l'eventuale sovrapprezzo e le modalità ed in termini con le quali ed entro i quali intende pagare i relativi importi;
- = l'impegno formale di attenersi allo statuto sociale, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

L'Organo Amministrativo accerta l'esistenza dei requisiti di cui sopra, la inesistenza delle cause di incompatibilità e delibera sulla domanda entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa.

La delibera di ammissione deve essere comunicata al richiedente e sarà annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

Il nuovo socio deve versare l'importo della quota sottoscritta ed il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del

bilancio su proposta degli amministratori.

Il socio che non esegue in tutto od in parte il pagamento della quota sottoscritta e dell'eventuale sovrapprezzo con le modalità e nei termini pattuiti può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso.

L'Organo Amministrativo nello stesso termine di sessanta giorni dalla domanda di ammissione deve comunicare all'interessato l'eventuale rigetto della domanda motivandone le ragioni; in tal caso l'interessato può, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Articolo 6°

Il rapporto sociale si interrompe per recesso, esclusione e per causa di morte.

Il recesso è ammesso soltanto nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Non può essere parziale ed ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Si applica l'articolo 2532 codice civile.

L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo a carico di quei soci:

- = che perdono i requisiti previsti per l'ammissione a soci e la partecipazione alla società, anche se relativi a sopraggiunti interdizione, inabilitazione o fallimento o per la sopravvenuta inidoneità a svolgere la propria opera;
- = che non eseguono in tutto od in parte il pagamento delle quote sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo, previa intimazione da parte degli amministratori;
- = che abbiano subito condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche

temporanea, dai pubblici uffici;

= che non partecipa attivamente al conseguimento dello scopo sociale e non partecipa alle assemblee per tre volte consecutive;

= negli altri casi eventualmente previsti in forma espressa dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci quando può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico.

Si applica l'art.2533 codice civile.

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto solo alla liquidazione della quota; tuttavia gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano, salvo loro rinuncia, nella partecipazione del socio deceduto ed, in caso di loro pluralità, nominano un rappresentante comune.

Articolo 7°

I soci receduti o esclusi, nonché gli eredi di quelli deceduti, hanno diritto alla liquidazione della quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 2535 codice civile con precisazione che il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio ma fatto salvo il maggior termine di cinque anni per il caso previsto nell'ultimo periodo di detto articolo.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio o documentazione equivalente dal quale risulti che sono gli unici aventi diritto e, se de caso, la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso saranno devolute con deliberazione dell'Organo Amministrativo a riserva.

Articolo 8°

E' vietata ogni forma di cessione e trasferimento delle quote, fatto salvo il diritto del socio di recedere dalla società cooperativa dandone preavviso di almeno tre mesi e, comunque, da esercitarsi solo se decorsi due anni dall'ingresso del socio medesimo nella società cooperativa.

Articolo 9°

Il capitale sociale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore ad Euro 25 Venticinque e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

Le quote sono sempre nominative, non possono essere date in pegno, né sottoposte ad altri vincoli né essere cedute.

La Società Cooperativa può deliberare aumenti di capitale nelle forme di legge.

Articolo 10°

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, nei termini di legge, l'Organo Amministrativo provvederà alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge, dopo aver compilato un esatto inventario e con i criteri di oculata prudenza.

Gli utili netti annuali risultanti dal bilancio devono essere destinati per almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, indipendentemente dal suo ammontare; una quota degli utili netti annuali risultanti dal bilancio, nella misura e con le modalità previste dalla legge, deve poi essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Sulla destinazione degli utili non assegnati ai sensi del precedente comma delibera l'assemblea dei soci in modo che:

- a) una eventuale quota sia destinata ai soci cooperatori a titolo di ristoro, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e da quanto in appresso specificato;
- b) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;
- c) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- d) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici in deroga a quanto sopra, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

L'assemblea dei soci può deliberare di assegnare ai soci le riserve disponibili mediante aumento proporzionale delle quote sottoscritte e versate.

Ai sensi dell'art.2545 sexies ai soci la ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento approvando.

L'assemblea dei soci può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

Articolo 11°

Sono organi sociali della Società Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Amministratore Unico;
- e) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Articolo 12°

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea Ordinaria:

- = Approva il bilancio di esercizio e, se dovesse ritenerlo utile, programmi economici annuali e pluriennali dell'attività della Cooperativa;
- = procede alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico;
- = determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale;
- = procede alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale e dei suoi membri quando la nomina è obbligatoria ai sensi di legge, determinando in tal caso i compensi loro spettanti per tutta la durata della carica;
- = delibera sui casi di esclusione rientranti nella sua competenza;
- = delibera sulle domande di ammissione non accolte dall'Organo Amministrativo su richiesta dell'interessato,
- = delibera sul trasferimento della sede sociale all'interno del medesimo Comune e sulla istituzione e/o soppressione di uffici ed agenzie nel medesimo Comune;
- = delibera sull'adesione della Società Cooperativa a Federazioni o Confede-

razioni di categoria e di settore;

= determina in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'eventuale sopraprezzo per l'ammissione di nuovi soci;

= delibera su tutte le altre materie e gli altri oggetti attinenti riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge ovvero sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto, sulle modificazioni del presente statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Società Cooperativa, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, sulla trasformazione della cooperativa ai sensi dell'art.2545 decies codice civile.

Articolo 13°

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi.

Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

I singoli soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio, che non rivesta cariche sociali o sia dipendente della società, il quale, peraltro, non può rappresentare più di due soci; la rappresentanza deve essere conferita per iscritto ed i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Articolo 14°

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando è presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci aventi

diritto al voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto; delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei soci della cooperativa aventi diritto al voto ed è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, dei due terzi dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

In deroga a quanto sopra l'assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Le maggioranze richieste per la costituzione dell'assemblea e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.

Articolo 15°

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in luogo facilmente raggiungibile, oltre che nei casi di legge, quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario e ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, se nominato, o da almeno un quinto dei Soci.

In questi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta (30) giorni dalla data della richiesta.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, avviene a mezzo avviso da comunicarsi ai singoli soci almeno quindici giorni prima

dell'adunanza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica, agli indirizzi e domicili risultanti dal libro soci o successivamente comunicati per iscritto dai soci stessi alla Cooperativa.

Nell'avviso devono essere elencati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, se diverso dalla sede sociale, il giorno e l'ora della prima convocazione e della seconda convocazione.

L'assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio dovrà essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro cento ottanta giorni qualora lo richiedano particolari esigenze constatate di volta in volta con deliberazione dell'assemblea ordinaria dei soci entro il termine ordinario dei centoventi giorni.

Articolo 16°

L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti a maggioranza assoluta fra i presenti, in mancanza, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in caso di loro assenza o impedimento, dal socio più anziano per iscrizione e, in caso di ulteriore parità, dal socio più anziano d'età.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il Presidente è assistito da un segretario designato dall'assemblea e, quando occorrono, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessario quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario ovvero dal notaio.

Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da notaio.

Articolo 17°

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società cooperativa, nessuno escluso od eccettuato, previsti dalla legge e dal presente statuto.

Esso si compone di un numero dispari di membri determinato dall'assemblea ordinaria dei soci, non inferiore a tre e non superiore a sette operanti con il metodo collegiale e tutti nominati dall'assemblea ordinaria dei soci.

Possono essere nominati amministratori anche non soci ma la maggioranza degli amministratori deve essere scelta fra i soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per un periodo massimo di tre esercizi o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina, salvo revoca e dimissioni. In caso di nomina "fino a revoca o dimissioni", è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo. E' ammessa la rieleggibilità.

Ove venissero meno per qualsiasi ragione uno o più amministratori prima della naturale scadenza della carica, gli amministratori in carica, se rappresentanti almeno i due terzi dell'intero consiglio, provvederanno a sostituirli per cooptazione, ma gli amministratori così nominati resteranno in carica fino alla prossima successiva assemblea, in cui si procederà alla loro conferma o alla loro sostituzione; in ogni caso il nuovo amministratore resterà nella carica fino alla originaria scadenza naturale dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Se viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio di amministrazione. Nel frattempo il Consiglio decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione e provvederà immediatamente alla convocazione dell'assemblea per deliberare al riguardo.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

L'assemblea ordinaria stabilisce il compenso da corrispondere agli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, se questi non è nominato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

Le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine, il consiglio di amministrazione:

= viene convocato dal presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio: fax, posta elettronica), da inviarsi all'indirizzo o al domicilio eletti al momento dell'accettazione della carica e risultante dai documenti sociali o successivamente comunicati per iscritto almeno cinque giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;

- si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia ed in luogo fa-

cilmente raggiungibile.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente all'assemblea dei soci, senza eccezione di sorta, e più segnatamente, sono loro conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali con facoltà di nominare Direttori Commerciali e/o Tecnici anche fra persone estranee alla società, determinandone il compenso da corrispondere ovvero nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, stabilendone le retribuzioni e le eventuali cauzioni, ivi comprese tutte le operazioni di natura bancaria.

Agli amministratori potrà essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine rapporto, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

Articolo 18°

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in caso di contenzioso giudiziario.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Il direttore generale, se istituito, ha la responsabilità tecnica e professionale dell'esecuzione dell'attività della società. Egli potrà essere pagato a Cachet, a consulenza o con salario dipendente. Dovrà essere scelto tra i soci e la sua attività saltuaria o continuativa prestata per la società non è in antitesi con altre attività che potrà esplicare purché non siano in concorrenza con quella esplicata dalla Cooperativa.

Articolo 19°

In alternativa al Consiglio di Amministrazione i soci possono affidare l'amministrazione della società ad un Amministratore Unico il quale avrà tutti i poteri nel presente statuto previsti per il Consiglio di Amministrazione e la rappresentanza della società cooperativa anche in giudizio.

Articolo 20°

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art.2477 cod. civ. In questo caso il collegio sindacale verrà nominato e opererà ai sensi di quanto previsto dalla legge.

La retribuzione annuale dei sindaci verrà determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Articolo 21°

La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai numeri 1, 2, 3, 5, 6

7 dell'articolo 2484 codice civile.

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

Nel caso di cui al precedente comma, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art.2484 cod. civ., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art.2489 cod. civ.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art.2487-ter cod. civ.

Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Articolo 22°

Per quanto non è previsto dal presente Statuto si rimanda alle vigenti norme

di legge con particolare riferimento a quelle contenute nel vigente codice civile con precisazione che trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata per quanto non previsto in tema di società cooperativa.

Firmato: Di Russo Angela -

Notaio Antonio SCHETTINO, segue sigillo.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Latina autorizzata con provv.prot.n.49261/01 del 31.05.2001 del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate - Ufficio di Latina.

La presente copia su supporto informatico e' conforme al suo originale nei miei atti su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese, in termine utili di registrazione.